



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARCHESINI	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROSETTI	RICCARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARBONE	PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 127/10 depositato il 19/01/2010
- avverso la sentenza n° 76/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIMINI contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

**proposto dal ricorrente:**

C.G.E. COSTRUZIONI SRL  
VIA CATTOLICA N. 3 47838 RICCIONE RN

**difeso da:**

DOTT. FABRIZIO DOMINICI  
E/O AVV. FABIO FALCONE  
VIALE DELLA REPUBBLICA 86-96 47900 RIMINI RN

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 812L00010 IVA + IRAP 2004  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 812L00010 IRES 2004

*Handwritten signature*

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 127/10

UDIENZA DEL

12/07/2011

ore 14:00

SENTENZA

N°

*110*

PRONUNCIATA IL:

*12/7/2011*

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**9 DIC. 2011**

Il Segretario

*Handwritten signature of the Secretary*

L'Ufficio aveva computato le imposte non versate dalla parte ricorrendo ai meccanismi di accertamento introdotti dalla legge n. 427 del 1993 (i cosiddetti studi di settore, nello specifico era applicato quello col numero SG69U). Dalla motivazione dell'atto impugnato si rilevava che la C.G.E. si dedicava alla edificazione di abitazioni private di nuova costruzione che, per fatto notorio, consentono remunerazioni più elevate rispetto alle ristrutturazioni; ebbene i ricavi dichiarati risultavano pari a 79.271 € e l'Ufficio aveva considerato grave incoerenza anche quella desumibile dall'indice di redditività pari al minimo calcolabile alle società di costruzioni. La società infatti disponeva di numerosi autocarri ed autovetture, si era sobbarcata costi per la produzione del reddito di poco più di 3 milioni di € ma il reddito di impresa dichiarato risultava assai modesto (170 mila € circa) e come tale non idoneo a sostenere costi così cospicui. Anche il numero dei dipendenti – 1.713 operai ed 823 impiegati – dichiarato dalla società presupponeva una redditività senz'altro superiore a quella denunciata. Poiché le controdeduzioni della C.G.E. prima della fase contenziosa si erano limitate alla semplice contestazione della riconduzione dell'impresa al novero di quelle di grandi dimensioni, l'Ufficio applicava integralmente l'art. 62 sexies della legge 427 del 1993 e calcolava le imposte omesse sul reddito superiore accertato (i ricavi presunti erano elevati a 4.056.404 € in luogo dei 3.977.133 dichiarati).

La difesa della società ricorrente sosteneva che l'atto di accertamento era carente di motivazione. La censura non era fondata perché – come sopra indicato – l'Agenzia delle Entrate aveva correttamente inquadrato la C.G.E. tra le società edili di rilevanti dimensioni (era sufficiente il numero degli addetti per dimostrarlo) basandosi su parametri oggettivi quali appunto i costi per la produzione e la manodopera impiegata. Applicando i criteri sviluppati dal legislatore si avevano indicatori di scostamento reddituale grave e ciò aveva generato l'inversione dell'onere della prova, costringendo la società a spiegare adeguatamente l'esistenza di fattori idonei a determinare una redditività inferiore, onere per nulla assolto, neppure in fase di trattazione del ricorso, dalla interessata.

Le altre censure che concernevano la forma dell'atto erano fondate: il direttore generale dell'Ufficio finanziario infatti ben poteva delegare la sottoscrizione degli atti di accertamento anche ad altri funzionari. L'atto di delega ha una valenza interna ma è sicuramente ostensibile ragione per cui la parte privata ben avrebbe potuto richiederne l'acquisizione per verificarne la ritualità invece di dedurre in via congetturale l'inesistenza. Quanto alle sanzioni il loro calcolo era stato effettuato applicando due precise norme, citate nella motivazione, gli articoli 7 e 12 del D.Lgvo 472 del 1997, ragione per cui anche sotto questo profilo l'avviso andava considerato corretto.

Le spese seguivano la soccombenza e, considerato il valore della causa e l'impegno richiesto, erano liquidate in 5.000 €.

I Giudici di primo grado rigettavano il ricorso, condannavano la ricorrente a rifondere la somma di 5.000 € all'Ufficio Finanziario per il rimborso delle spese processuali.

Avverso tale sentenza propose appello parte contribuente, insistendo per la riforma della sentenza impugnata, accertando l'illegittimità e comunque l'inefficacia dell'atto di accertamento e conseguentemente dichiararsi il suo annullamento, per i motivi dedotti, con vittoria di spese di giudizio, cui resiste con proprio atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Rimini che invece insiste per la reiezione dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata con vittoria delle spese di giudizio.



Questa Commissione Tributaria Regionale di Bologna visti gli atti e la documentazione allegata ritiene che l'atto di appello di parte contribuente e la memoria illustrativa depositati abbiano di fatto e giuridicamente ricostruito la fattispecie qui esaminata portando alla conclusione che la sentenza qui oggetto di gravame sia da riformare nei termini di cui alla motivazione sotto esposta, con conseguentemente annullamento dell'avviso di accertamento di cui è causa.

In ordine, infatti, all'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'accertamento impugnato, pur sussistendo idonei motivi in relazione al difetto di sottoscrizione enucleato, posto però che sia regolarmente costituito il contraddittorio giudiziale e che quindi il contribuente ha dedotto e replicato in ogni fase e, fin qui, grado con assoluta conoscenza della materia del contendere, si ritiene opportuno rigettare questo primo capitolo di appello proposto.

In ordine, invece, alla fase procedimentale posto in essere dall'Agenzia delle Entrate di Rimini in relazione anche al preventivo contraddittorio che l'appellante assume non essersi svolto con conseguenze anche in relazione all'atto impugnato questo Collegio Giudicante ritiene che dalla rappresentazione indicata in atti e dalla discussione in udienza è chiaramente emerso che la natura della fattispecie e di termini procedurali richiesti nella fase accertativa, non sono stati osservati secondo norma, in relazione anche a quanto riportato in ordine alla pressoché inesistente fase di contraddittorio precedente l'emissione dell'atto amministrativo che palesemente non è stato ritualmente svolto ma che, al contrario, è stato assunto nell'avviso di accertamento come una fase avvenuta, provocando, con ciò, il vizio di difetto di motivazione dell'atto qui in esame e provocandone, pertanto, di per sé, la conseguenza del suo annullamento.

Inoltre, l'avviso di accertamento qui in esame eseguito mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore di riferimento, non però condotto da confortanti e concreti elementi desunti dalla realtà economica dell'impresa (si vedano sentenze della Corte di Cassazione n. 23602 e 27648 del 2008 e la n. 4148/2009) comportano l'inesistenza della fase concreta ed attuativa del procedimento accertativi, posta a fondamento di tale disciplina, con conseguente annullamento dell'intero procedimento amministrativo reso e dall'atto da esso scaturito ovvero l'avviso di accertamento qui impugnato.

Infatti, lo stesso Ufficio nei propri scritti ha ammesso di non essere stato in grado di affiancare alle risultanze degli studi di settore altri elementi concretamente e razionalmente riferibili alla costruzione di maggiore imponibile identificata. Questo, per espresso dettato normativo e per la conseguente elaborazione giurisprudenziale è elemento fondamentale per conferire credibilità alle risultanze degli studi; a ciò si aggiunga la scarsa confutazione delle contestazioni opposte dalla parte in sede di giudizio.

Tale obbligo di motivazione e di fornitura di elementi concreti di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori "de quibus" è stato anche desunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno anche rilevato che in caso di accertamento spetta all'Ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

Pertanto gli studi di settore hanno la natura di mere e presunzioni semplici cui devono conseguire gli ulteriori elementi sopracitati a supporto della propria pretesa impositiva per farne quindi conseguentemente derivare la fondatezza prodromica all'emissione dell'atto impositivo di cui è causa.

Nella fattispecie concreta la ricostruzione dell'attività svolta dalla contribuente è, comunque, stata correttamente ricostruita in termini positivi posta la natura dell'attività esercitata in termini appaltante edile di cooperative edilizie dove

risultano prodotti in causa in contratti con le cooperative di riferimento in movimenti contabili ad eccezione di pochi elementi contabili forniti non in riferimento all'attività svolta con cooperative medesime è da rilevare anche che tali società cooperative a loro volta agiscono in virtù di una specifica convenzione con gli enti pubblici con la correlata definizione di un tetto massimo di spesa e dei parametri relativi di costi cui risulta essere vincolata anche la società edile in questione.

Pertanto anche secondo questo aspetto il buon diritto di parte contribuente è stato correttamente rappresentato in giudizio.

Da quanto sopra esposto deriva quindi l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, vista la complessità della causa dei rapporti dedotti e della fattispecie rappresentata in questa sede giudiziale si ritiene equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. V riforma la sentenza impugnata compensando le spese di giudizio.

Bologna, 12/07/2011

IL PRESIDENTE



IL RELATORE

